



Associazione Naz.le Artigiani Piccole  
e Medie Imprese  
dell' Autotrasporto

**CNA - FITA**  
Via Croce Rossa, 56 - 35129 PADOVA -  
Tel. 049/80.62.235 Fax 049/80.62.200  
url: [www.pd.cna.it/fita/](http://www.pd.cna.it/fita/)  
e-mail [fita@pd.cna.it](mailto:fita@pd.cna.it)



Ai committenti dell'Autotrasporto.

*Spett.le Impresa,*

con la presente desideriamo informarVi in merito alle novità normative introdotte con la L.127/2010 che ha a sua volta modificato il D.Lgs.286/2005 e l'art.83/bis della L.133/2008.

In particolare il succitato Art.83/bis ha per oggetto la "*Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto*" e detta delle regole secondo le quali all'impresa di autotrasporto DEVE essere riconosciuto un compenso adeguato alle spese sostenute per effettuare il trasporto richiesto.

E' a nostro avviso indispensabile che le imprese che commissionano trasporti debbano essere informate rispetto a quanto previsto dalle normative di cui sopra, al fine di **evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste.**

**La normativa citata e le "tabelle Ministeriali" mensili sono consultabili al sito [www.pd.cna.it/fita/n331/](http://www.pd.cna.it/fita/n331/)**

**Art. 83-bis della legge 133 / 2008 - Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi**

...

4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel **contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.** .  
(omissis)

**4-bis.** Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [13.08.2010], l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, **si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.**

**4-ter.** Qualora dalla fattura risulti indicato un **corrispettivo di importo inferiore** a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, **l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno**, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

...

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada **non sia stipulato in forma scritta...**la fattura emessa dal vettore evidenzia la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. **Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe**



Associazione Naz.le Artigiani Piccole  
e Medie Imprese  
dell' Autotrasporto

**CNA - FITA**

Via Croce Rossa, 56 - 35129 PADOVA -  
Tel. 049/80.62.235 Fax 049/80.62.200  
url: [www.pd.cna.it/fita/](http://www.pd.cna.it/fita/)  
e-mail [fita@pd.cna.it](mailto:fita@pd.cna.it)



**cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.**

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, **diversa da quella di cui al comma 6**, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, **sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante...**

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. **Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.**

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, **domanda d'ingiunzione di pagamento** mediante ricorso al giudice competente, . . .

10. **Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici di costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza.**  
[Disponibili al sito [www.pd.cna.it/fita/n331/](http://www.pd.cna.it/fita/n331/) ]

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore**, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. **È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti.**

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha **diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14...**

14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, **alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.**



Associazione Naz.le Artigiani Piccole  
e Medie Imprese  
dell' Autotrasporto

**CNA - FITA**  
Via Croce Rossa, 56 - 35129 PADOVA -  
Tel. 049/80.62.235 Fax 049/80.62.200  
url: [www.pd.cna.it/fita/](http://www.pd.cna.it/fita/)  
e-mail [fita@pd.cna.it](mailto:fita@pd.cna.it)



## In sintesi:

### • **Per i contratti non scritti:**

- L'autotrasportatore deve esporre il costo carburante in fattura (comma 6).
- Il costo del trasporto DEVE coprire ALMENO i "costi minimi" previsti dal Ministero dei Trasporti (comma 7 e 8)
- Nel caso in cui le fatture di trasporto indichino un valore inferiore a questi, il vettore può presentare domanda di ingiunzione di pagamento per i successivi 5 anni (comma 9)

### • **Per i contratti scritti**

- I contratti, per essere considerati "Contratti di trasporto scritto" DEVONO contenere TUTTI gli elementi indispensabili citati all'art.6 del D.Lgs.286/2005. Diversamente non vengono considerati come tali.
- Quanto previsto dai comma 6 e 7 entra in vigore il 13.06.2011 (comma 4-bis)
- L'ingiunzione di pagamento si prescrive dopo un anno.

### • **Tempi di pagamento**

- I trasporti DEVONO essere pagati entro 60 giorni data fattura (comma 12).
- Dopo il 60° giorno il vettore può chiedere gli interessi moratori (comma 13)
- Dopo il 90° giorno il committente viene escluso per 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo.

### • **Operazioni di carico e scarico**

- Ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 24.03.2011, la franchigia massima prevista per le operazioni di carico e scarico è di 2 ore.
- Superato tale periodo all'autotrasportatore è dovuto un compenso di almeno € 40,00/h

### • **Gestione dei pallets**

- Ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs.286/2005, il vettore non è responsabile della movimentazione dei pallets ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.



Associazione Naz.le Artigiani Piccole  
e Medie Imprese  
dell' Autotrasporto

**CNA - FITA**  
Via Croce Rossa, 56 - 35129 PADOVA -  
Tel. 049/80.62.235 Fax 049/80.62.200  
url: [www.pd.cna.it/fita/](http://www.pd.cna.it/fita/)  
e-mail [fita@pd.cna.it](mailto:fita@pd.cna.it)



Inoltre, si desidera attirare la Vostra attenzione in quanto previsto dal **D.Lgs.286/2005 e che possono riguardare il ruolo del committente:**

- Art.6 comma 3: vengono stabiliti gli elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta. In assenza anche di uno solo di questi il contratto si considera non stipulato in forma scritta.
- Art.6-bis: viene sancito che al vettore DEVE essere corrisposto un indennizzo per il superamento delle attese relative alle operazioni di carico/scarico eccedenti le 2 ore.
- Art.7 comma 7-Bis: ***“Quando dalla violazione di disposizioni del [Codice della Strada], derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime. . .e' disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis della L.133/2008”***
- Art.7-Bis: Viene stabilito che è il committente ad essere tenuto a compilare la “Scheda di Trasporto” e che in caso di mancata compilazione di questa è sempre il committente ad essere sanzionato con ammenda di € 600,00.
- Art.10: Viene stabilito che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un Euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.
- Art.11-bis: Il vettore non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione dei pallets. Il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione dei pallets da parte del destinatario ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

Distinti saluti.

**Il Segretario**

-----  
Walter Basso